

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati II bis, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati ai sensi dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) All'articolo 34, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Se la legislazione dello Stato di residenza non stabilisce tariffe di rimborso, l'istituzione competente può procedere al rimborso conformemente alle proprie tariffe, senza che sia necessario il consenso dell'interessato. In nessun caso l'importo del rimborso supera l'importo delle spese sostenute.»

2) All'articolo 93, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro, nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, degli articoli 22, 22a), 22b), 25, paragrafi 1, 3 e 4, e degli articoli 26, 31, 34a o 34b del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni secondo quanto risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. ENGQVIST

3) L'articolo 107 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) disposizioni del regolamento: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 14 quinquies, paragrafo 1; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d); articolo 46, paragrafo 4; articolo 46 bis, paragrafo 3; articolo 50; articolo 52, lettera b), ultima frase; articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 70, paragrafo 1, primo comma; articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), penultima frase;

b) disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5,

il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.»

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 è applicabile dal 1° gennaio 2000 per quanto riguarda le modifiche apportate alle sezioni «E. FRANCIA» degli allegati IV, parte C, e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71.